



## ORDINE DEGLI AVVOCATI - PISTOIA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

Piazza Duomo n. 6 tel. 0573-22682 – fax 0573-508198

Codice Fiscale 900 310 304 72

Email: [segreteria@avvocatipistoia.it](mailto:segreteria@avvocatipistoia.it) – sito internet: [www.avvocatipistoia.it](http://www.avvocatipistoia.it)

Pistoia, 16 giugno 2023

### **A TUTTI GLI ISCRITTI**

#### **Oggetto: LINEE GUIDA CONDIVISE IN MATERIA DI “RIFORMA CARTABIA” – SETTORE FAMIGLIA -**

Care Colleghe, cari Colleghi,

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia e il Tribunale di Pistoia hanno partecipato ad un Tavolo tecnico paritetico costituito al fine di soddisfare le prime esigenze di approfondimento e studio delle numerose questioni sorte a seguito dell’introduzione della “riforma Cartabia”, nel settore famiglia e persone e in quello del contenzioso più propriamente civilistico.

All’esito delle prime riunioni del tavolo, tuttora aperto e operativo, sono state individuate, con specifico riferimento al settore della famiglia e delle persone, alcune soluzioni interpretative e organizzative, che, d’intesa con la Presidenza del Tribunale, vengono di seguito elencate.

#### **- QUANTO AI PROCEDIMENTI SU DOMANDA CONGIUNTA EX ART 473 BIS 51 CPC -**

- a)** Modalità di deposito dei ricorsi: considerato che il ricorso, ai sensi dell’art 473 bis 51 co 2 cpc, deve essere *sottoscritto anche dalle parti*, si dovrà depositare il file nativo digitale, allegando il file pdf sottoscritto dalle parti personalmente.
- b)** Il richiamo contenuto nell’art. 473 bis 51, 2° co, alle indicazioni di cui all’art 473 bis 12, 1° co, numeri 1), 2), 3) e 5) deve intendersi all’art. 473 bis 12, 1°, lettere a), b), c), e).
- c)** Le indicazioni di cui al medesimo art. 473 bis 51, co. 2, relative alle “*disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio*” possono ritenersi in prima battuta documentate con le *sole* dichiarazioni reddituali degli ultimi tre anni, anche qualora nel ricorso vi sia richiesta di sostituire l’udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte, considerato

che il Giudice può sempre invitare le parti a depositare la documentazione di cui all'art. 473 bis 12, terzo comma (ex art 473 bis 51, 3° co, ultimo periodo).

- d)** Ferma la necessità di una dettagliata, per quanto sintetica, elencazione *“degli oneri a carico delle parti, nonché delle indicazioni inerenti la prole e ai rapporti economici”*, di cui all'art 473 bis 51, co. 2, non è necessaria l'allegazione del piano genitoriale.

Resta peraltro sempre ferma la facoltà del Giudice di chiedere i chiarimenti ritenuti necessari, ex art 473 bis 51, 3° co, ultimo periodo.

- e)** Laddove nel ricorso vi sia richiesta di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte, detta richiesta dovrà essere preferibilmente evidenziata anche nell'intestazione dell'atto.

- **QUANTO AI PROCEDIMENTI CONTENZIOSI** -

- a)** Le Parti condividono l'opportunità di individuare uno schema contenente le indicazioni minime ritenute necessarie e sufficienti per l'elaborazione del piano genitoriale; allo stato, nell'attesa di un eventuale ulteriore schema elaborato di comune accordo, le Parti condividono di fare riferimento al piano genitoriale redatto e divulgato dal CNF.
- b)** Il piano genitoriale dovrà essere preferibilmente allegato, piuttosto che riportato nel ricorso.
- c)** Ferma l'interpretazione restrittiva dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti indifferibili di cui all'art 473 bis. 15 c.p.c., su richiesta del giudice designato per il procedimento principale verrà aperto un subprocedimento di competenza tabellare del Presidente, salvo delega.

- **QUANTO AL CUMULO DI DOMANDE** -

- a)** Il cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è ritenuto applicabile anche in caso di procedimenti su domanda congiunta. In tal caso il Tribunale emetterà la sentenza di separazione e, con ordinanza, rimetterà la causa sul ruolo, fissando udienza di comparizione parti in data successiva al maturare dei termini di procedibilità della domanda di divorzio. In detta udienza, le parti potranno confermare le condizioni in precedenza proposte o anche modificarle, purché congiuntamente. In assenza di conferma la domanda sarà ritenuta improcedibile.
- b)** In merito al contributo unificato, allo stato ed in assenza di attuali diverse indicazioni ministeriali l'Ufficio richiede un unico contributo

Cordiali saluti

La Cons. Segretaria

avv. Francesca Bonfiglioli

La Presidente

avv. Cecilia Turco